



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 28/2018

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Venezia;

- VISTA:** l'istanza acquisita a protocollo n°9787 in data 26/03/2018, con la quale la EDILTECNICA S.r.l. avente sede a Carrara (MS), con la quale richiede l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo di ingresso alla bocca di porto di Lido, al fine di eseguire una bonifica subacquea superficiale del fondale da ordigni esplosivi residuati bellici;
- VISTA:** la nota acquisita a protocollo n° 15586 in data 10/05/2018 dell'Autorità di sistema portuale di Venezia, con la quale viene rilasciato apposito nulla osta;
- VISTO:** il foglio protocollo n° M_D MCOMLOG0009344 in data 12/04/2018 del Comando Logistico della Marina Militare – Reparto Infrastrutture e Servizi Generali – 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici, con il quale ha espresso parere favorevole all'esecuzione dell'attività di ricerca ordigni residuati bellici da condurre sul fondale relativo allo specchio acqueo di cui trattasi;
- RITENUTO:** necessario disciplinare il transito di unità nello specchio acqueo in oggetto, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica e privata incolumità;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI:** gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dal giorno 14/05/2018 al 01/06/2018**, la Ediltecnica S.r.l., effettuerà i lavori di ricognizione bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nello specchio acqueo della canaletta di ingresso alla bocca di Lido, evidenziato nell'allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

nell'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo interessato dall'attività in parola, meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato alla presente per formarne parte integrante, in presenza dei mezzi impiegati nelle operazioni di bonifica bellica da ordigni residuati bellici, è interdetto alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualunque tipologia non interessate dall'effettuazione dei lavori in questione.

Tutte le unità sono tenute a transitare ad una distanza di sicurezza dell'area di cui al precedente comma e dalle unità dedite alle operazioni di bonifica, mantenendo la minima velocità per la manovra in sicurezza e ponendo comunque la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio, oltreché ai mezzi interessati nelle operazioni, e alle unità navali crocieristiche in ingresso/uscita per il porto di Venezia.

Articolo 3

L'impresa esecutrice degli interventi di bonifica deve garantire l'idoneo segnalamento delle aree interessate, oltreché dei mezzi operatori (COLREG 72).

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività devono essere comunicati, a cura del responsabile dei lavori, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, tramite VHF canali 13 e 16, al pari del termine lavori.

Il responsabile dei lavori dovrà prendere diretti contatti giornalmente con l'Ufficio Traffico della Capitaneria di Porto di Venezia e la Stazione Piloti, al fine di conoscere i flussi di traffico crocieristico in transito nella bocca di porto di Lido.

La Capitaneria di porto di Venezia può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.

All'eventuale ritrovamento di ordigni e/o residuati bellici, l'impresa operante deve immediatamente sospendere le operazioni, mettendo in sicurezza l'area interessata, e informare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, per l'attivazione delle procedure del caso.

Articolo 4


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.


Venezia, 11/05/2018

 IL COMANDANTE
CA (CP) Goffredo BON

Allegato all'Ordinanza n°28 del 11/05/2018



Legenda:

 Acque interdette

